SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

RIUNIONE DEL 19 GENNAIO 1951

(53ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Norme interpretative ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, ed altre provvidenze a favore della bachicoltura » (N. 1437-*Urgenza*):

PIEMONTE, *relatore* . . . *Pag.* 471 e *passim*
TARTUFOLI . . . . . 472 e *passim*
CARELLI . . . . . 473 e *passim*
SPEZZANO . . . . . 474 e *passim*
MENGHI 476
CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . . . . 477 e *passim*
PRESIDENTE 483

« Concessione di particolari provvidenze per gli ammassi volontari dei bozzoli di produzione 1948, 1949 e 1950 » (N. 1438-*Urgenza*):

PIEMONTE, *relatore* . . . . . 484 e *passim*
CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 485
TARTUFOLI 485
SPEZZANO . . . . . 485 e *passim*
GUARIENTI 486

La riunione ha inizio alle ore 10,25.

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, Braschi, Carelli, Conti, Di Rocco, Farioli, Grieco, Guarienti, Lanzara, Medici, Menghi, Piemonte, Saggioro, Salomone, Spezzano, Tartufoli e Tripepi.

Interviene altresì il Sottosegratario di Stato per l'agricoltura e le foreste, senatore Canevari.

PIEMONTE, *Segretario*, dà lettura del proprocesso verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme interpretative ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, ed altre provvidenze a favore della bachicoltura » (N. 1437-*Urgenza*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme interpretative ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, ed altre provvidenze a favore della bachicoltura ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facolta di parlare il relatore, senatore Piemonte.

PIEMONTE, *relatore*. Onorevoli colleghi, si può essere favorevoli o contrari agli interventi finanziari dello Stato, in particolari attività produttrici, del genere di quello concretatosi con il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, ma non si può negare che la situazione della bachicoltura e delle industrie ad essa collegate non fosse tragica in quel momento.

La produzione nazionale dei bozzoli aveva, nell'anno 1947, oltrepassato i 27 milioni di

chilogrammi di bozzoli, mentre i prezzi della seta avevano subìto un vero tracollo sul mercato mondiale per le ragioni note a tutti. Tracollo tale che il valore dei bozzoli era inferiore all'anticipo dato ai produttori dagli enti preposti all'ammasso volontario.

Il provvedimento citato fu preso per garantire un minimo prezzo dei bozzoli che impedisse l'abbandono della bachicoltura, la distruzione dei gelseti e la ripresa dell'industria serica. Furono stanziati 2 miliardi e mezzo, parte per il rimborso delle spese di essiccazione e cernita, e parte per integrazione dei prezzi dei bozzoli conferiti. Certamente questo stanziamento agì come un colpo di frusta per rianimare il mercato e la produzione, e certamente ad esso si deve se tutta la produzione del 1947 fu assorbita.

Senonchè, all'atto di procedere alla distribuzione dell'aiuto statale, sorsero infinite difficoltà che la relazione al disegno di legge in esame analizza e che si possono riassumere nel contrasto di interessi fra i produttori di bozzoli e le categorie industriali che li acquistano.

La Commissione che doveva fornire all'Ente nazionale serico – organo designato per la materiale erogazione della somma stanziata – i criteri e le direttive necessari, presto constatò la necessità di un secondo intervento legislativo chiarificatore, e fu così emanato il decreto presidenziale 9 aprile 1949, n. 261. Tuttavia neanche questo provvedimento è stato sufficiente, perchè della somma globale stanziata rimane da erogare ancora oltre un miliardo.

Gli interventi statali del tipo di quello fissato con il decreto legislativo 12 aprile 1948 n. 662, per essere pienamente efficaci devono esaurirsi rapidamente in un tempo minimo. Constatiamo che, a quasi tre anni di distanza dal provvedimento, poco meno della metà dei fondi sono ancora disponibili. Ciò è grave e dimostra ancora una volta una delle due cose: o che il metodo legislativo nostro è difettoso, o che lo Stato è insufficientemente attrezzato per simili servizi. È probabile che le due ipotesi siano vere entrambe.

In materia d'intervento economico, lo Stato, una volta che il Parlamento ha approvato la spesa, dovrebbe avere congrui poteri esecutivi, per modo che con atti di autorità possa esaurire il compito stabilito senza la necessità di uiteriori provvedimenti legislativi, e d'altra parte l'azione della burocrazia deve poter essere svelta ed immediata, senza l'inceppo di infinite consultazioni di Commissioni interministeriali che rendono l'azione statale lenta ed anchilosata.

Questo ritardo enorme nella distribuzione dei fondi stanziati, ritardo che nello stesso tempo ha esasperato e depresso le categorie interessate, non è stata l'ultimo dei motivi per cui la produzione nazionale bozzoli è precipitata da 27 milioni di chilogrammi nel 1947 a 9 milioni nell'anno 1948. D'altra parte ci si può chiedere quale benefico effetto possa avere ora la distribuzione, in un momento di forte ascesa dei prezzi e di buone prospettive per alcuni anni, del miliardo residuo. Ma lo Stato non può, senza grave menomazione di prestigio, venir meno alle promesse fatte, tanto più se concretate in provvedimenti legislativi. Ciò considerato, propongo l'approvazione del presente disegno di legge.

Non ritengo necessario analizzare il disegno di legge in esame nei suoi singoli articoli, in quanto esso è il frutto di lunghe e difficili trattative fra le parti interessate ed in un certo senso ne sancisce il pieno accordo che potrebbe essere compromesso da emendamenti sostanziali.

TARTUFOLI. Credo che possa interessare ai colleghi che io dia qualche chiarimento aggiuntivo dopo l'esposizione fatta con molta precisione e in fondo quasi sempre con appropriata esattezza dal collega Piemonte. Io posso aggiungere qualcosa di concreto perchè sono quel Cireneo che ha presieduto la Commissione di applicazione di questa legge fin dal primo giorno e quindi ne ho vissuto tutte le vicissitudini amare e penose. Amare e penose, perchè effettivamente ci si è trascinati fino alla necessità di un terzo provvedimento legislativo che rendesse funzionante ed operante, in tutti gli aspetti, la legge stessa. Debbo però scagionare alquanto l'Amministrazione e coloro che hanno collaborato nell'applicazione della legge, precisando quale è stata la ragione del dissenso che è nato fra le controparti, agricoltori e filandieri, e quale è stato il motivo che ha creato il malessere che ha giustificato questi contrasti.

La situazione è questa: quando si doveva emanare il provvedimento erano stati chiesti tre miliardi, perchè si riteneva che tre miliardi fossero necessari e sufficienti per dare le 100 lire di premio a chilo bozzoli, e per dare, come rimborso delle spese di ammasso, essiccazione e cernita, le 40 lire agli agricoltori, e per essi alle organizzazioni collettive di ammasso. Viceversa avvenne che: 1° i tre miliardi diventarono due miliardi e mezzo, mentre era allora Ministro del bilancio il senatore Einaudi; 2° si verificò la sorpresa che i bozzoli prodotti nel 1947, che avevamo stimato grosso modo dovessero essere intorno ai 22–23 milioni di chili (eravamo in regime di ammasso non obbligatorio, ma volontario, anzi era il secondo anno che esso funzionava anche se in maniera un po' coatica), risultarono invece 27 milioni di chili.

Ora si potrebbe obiettare: ma come avete fatto questo sbaglio? Perchè abbiamo preso le 356 mila oncie di seme bachi che vennero distribuite in tale annata, le abbiamo moltiplicate per la media abituale e siamo arrivati ai 22–23 milioni di chili di bozzoli. Ma in questo conteggio non si tenne conto che le medie erano salite fortemente nel nostro Paese, per due ragioni: 1° perchè effettivamente si è selezionato a fondo nel campo della materia prima, il seme bachi; 2° perchè si sono selezionati gli allevatori. Difatti, una volta avevamo 600 mila produttori di bozzoli in Italia, per cui si arrivava ad avere una produzione di 60 chili di bozzoli per oncia, con punte oltre gli 80 chili. Quando avvenne la crisi dei prezzi, per cui si ebbe un collasso negli allevamenti, è evidente che i primi ad abbandonare la produzione furono gli allevatori che facevano scarse medie, perchè producevano o in zone meno fortunate, come poteva essere la bassa Lombardia in genere o in zone dove la densità della popolazione era tale da ridurre di molto i locali per i bachi (vedi l'alto Milanese). mettendone in difficoltà l'allevamento. Le medie erano così salite dai 60 chili di bozzoli per oncia che noi come tecnici della materia prevededevamo, anche a 75 chili e le punte si erano spostate oltre i cento chili.

Comunque, i conti non risultarono più quelli previsti. La legge era impostata nel senso che delle lire 100,50 avrebbero dovuto aggiungersi alle lire 200 già percepite dallo agricoltore all'atto del conferimento, con un ricavo quindi di lire 250, mentre al filandiere l'assegnazione delle altre lire 50 sarebbe servita per saldare il conto con le banche anticipatrici delle lire 200 predette. Infatti, 150 lire erano state pagate all'atto del ritiro dei bozzoli dagli ammassi per procedere alla filatura, che quindi pareggiavano l'anticipazione delle banche con la parte di contributo statale.

Quando invece furono fatti i conteggi si trovò che potevano prevedersi distribuibili, come probabile premio, da lire 60 a lire 70 al chilogrammo e ciò in rapporto al riscontro che si doveva ancora esercitare sulle richieste singole dei produttori denuncianti la loro presunta e dichiarata produzione bozzoli. In attesa dei conteggi finali venivano poste in distribuzione 50 lire a titolo di acconto sul premio, lasciando in sospeso le altre 10 lire o più di residuo. È sorto allora il contrasto fra agricoltori e industriali per i rapporti di liquidazione che ne risultavano verso le banche e per la destinazione da dare al premio disponibile così ridottosi. E chi parla si è sentito più a disagio di qualsiasi altro perchè, avendo lottato per un determinato provvedimento ad un determinato scopo, vedeva questo scopo quasi annullarsi in quella che era la sua efficacia ed importanza ai fini pratici per il procrastinarsi ineluttabile della applicazione. D'altra parte, avevamo ottenuto un risultato che non è frequente nella esplicazione degli effetti di una legge, specie quando si tratti di erogare somme dello Stato. Cioè si era riusciti a mobilitare con i relativi esborsi da parte del Tesoro tutti i due miliardi e mezzo che già a fine annata 1949 erano stati accantonati presso gli istituti di credito che avevano operato le anticipazioni di ammasso nel 1947.

Quindi, i denari non sono più in mano dello Stato, ma sono potenzialmente degli aventi diritto a disposizione della Commissione prevista dalla legge per la distribuzione a cura dell'Ente nazionale serico. Al presente sussiste tuttora una disponibilità di 900 milioni che vanno destinati o alle altre unità ammesse al premio o in aumento dell'acconto già dato. Ma per distribuirli occorre il complesso di disposizioni e deliberazioni che costituiscono

il presente disegno di legge. Esso quindi è necessario che sia approvato nella sua integrità quale abito fatto su misura: il presente disegno di legge infatti non è un frutto capriccioso della volontà della burocrazia o della volontà delle parti contraenti, ma è un riflesso di ponderate discussioni, di lunghi dibattiti, di appassionata ricerca del testo conveniente, che si sono avuti per mesi in seno al Comitato che applica la legge. Comitato che è costituito da me, Presidente, da rappresentanti di tutte le categorie seriche, produttori di bozzoli, filandieri, torcitori, commercianti di seta, e da rappresentanti di sei Ministeri che convergono a dare il benestare alla legge e che debbono vigilare sulla sua applicazione.

Quindi, effettivamente, questo testo legislativo è il frutto di una elaborazione faticata e ragionata e sempre il suo contenuto ebbe, una volta dibattuto e concordato, l'unanime consenso di tutti i membri della Commissione richiamata. Credo perciò di dover ringraziare il collega, senatore Piemonte, di aver detto che bisogna accettare il disegno di legge nel suo testo integrale: esso non è una formulazione unilaterale o un tentativo di soluzioni, ma costituisce realmente il necessario ed il sufficiente per arrivare in porto, il più presto possibile, in questo importante settore dell'attività agricola nazionale.

CARELLI. Anch'io sono del parere espresso dal relatore, senatore Piemonte, e dal senatore Tartufoli. Ribadisco il principio, già da me più volte accennato, che i premi, una volta stabiliti, debbono essere rapidamente distribuiti, diversamente essi perdono la loro efficacia, così come ha detto giustamente il relatore, senatore Piemonte.

Comunque, gli aiuti che con il disegno di legge in esame vengono concessi non rappresentano aiuti veri e propri: difatti questo disegno di legge è in fondo un provvedimento di autorizzazione a distribuire una somma già a disposizione, tra i bachicoltori ed i filandieri. Ed allora, così stando le cose non ci resta altro che approvare il disegno di legge in esame anche se esso pecca di poca chiarezza.

Colgo, però, l'occasione per richiamare l'attenzione del Governo sul problema della bachicoltura, dell'allevamento dei bozzoli, della produzione della seta, che rappresenta per noi una industria di grandissima importanza economica e sociale. Dobbiamo risolvere questo problema che è di carattere non solo economico ma anche organizzativo. Ritengo che il bachicultore non possa essere isolato, ma che debba essere, invece, agganciato alla attività del filandiere, del torcitore, del commerciante della seta. Prospetto, quindi, la necessità di studiare una organizzazione che possa mettere in condizione il bachicultore di attingere anche in settori che non sono specifici della sua attività, in settori, cioè, a carattere commerciale ed industriale, dimodochè la flessione dei prezzi nel settore bachisericolo possa essere risollevata non solo nell'interesse dei bachicultori ma anche nell'interesse dei commercianti della seta.

TARTUFOLI. Il problema è allo studio.

CARELLI. Benissimo, prego comunque il Ministero di voler esaminare tempestivamente questo problema, affinchè la presente crisi nel settore della bachicoltura non abbia a causare una completa distruzione del nostro patrimonio gelsicolo che vediamo diminuire giorno per giorno, anno per anno.

SPEZZANO. Non nascondo che la questione per me riesce alquanto ostica e difficile perchè il presente disegno di legge è fatto in modo tale da favorire questa difficoltà d'interpretazione e perchè la materia non è semplice.

Vorrei, innanzitutto, domandare al Presidente si vi è un parere della Commissione finanze e tesoro al riguardo, e, comunque, se la Presidenza o la Commissione lo ritengano necessario; io sono d'avviso che detto parere sia non solo necessario, ma indispensabile.

Premesso questo, dovrei dichiarare che in linea generale, così come è formulato l'attuale disegno di legge, noi non possiamo non dichiararci ad esso contrari. D'altro canto, però, se riuscissimo ad apportare modifiche sostanziali alle norme contenute nel disegno di legge potremmo rivedere il nostro atteggiamento. Riaffiora, egregi colleghi, innanzitutto, un problema che ormai sta diventando rancido e che io son costretto riportare sempre a galla tanto da assumere il tono di un monocorde. Innanzitutto dovremmo sapere l'esito di tutto questo maneggio di denaro che fino ad oggi è rimasto nel chiuso degli uffici ministeriali e dell'Ente nazionale serico. Noi chiediamo che

in sede di Commissione ci si tenga informati su quello che è stato il gettito del contributo a carico degli agricoltori, e come e a chi questo gettito sia stato erogato. Finora di tutto ciò non sappiamo un bel niente e, protesto, quindi anche se la protesta a nulla serve, per il modo come vengono presentati questi disegni di legge...

PIEMONTE, *relatore*. Non c'è nessun contributo pagato dagli agricoltori.

SPEZZANO. Certo è che ci sono dei miliardi che non si sa come siano stati utilizzati e dove e come siano andati a finire.

Il secondo problema è stato già in un certo senso accennato dal relatore, senatore Piemonte, e, sia pure molto fuggevolmente, ripreso dal collega Carelli: come mai, a distanza di oltre due anni e mezzo dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non è ancora in grado di indicare la misura del contributo definitivo?

Probabilmente ciò potrebbe dipendere dal fatto che l'Ente nazionale serico non conosce il quantitativo esatto dei bozzoli, sui quali il contributo deve essere corrisposto, della campagna 1947, termine perentorio entro il quale agricoltori, enti ammassatori ed industriali, ma specialmente questi ultimi, dovevano presentare la prescritta documentazione. Chiediamo, comunque, che, se la misura del contributo debba essere ridotta, non debbano però essere modificati i prezzi limite dei bozzoli, stabiliti con l'articolo 1 del decreto-legislativo 12 aprile 1948, n. 662.

Debbo far rilevare, poi, che l'articolo 4 del disegno di legge in esame elenca gli enti che hanno diritto al contributo ed inoltre dà facoltà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concedere il contributo anche agli industriali filandieri e semai che abbiano svolto la loro opera di raccolta dei bozzoli in zone in cui risulti sia stata insufficiente l'iniziativa degli enti ed associazioni, o, comunque che abbiano operato d'accordo con le organizzazioni collettive dei produttori di bozzoli oppure alle stesse condizioni: in questo caso il contributo viene ridotto a norma di legge da 40 a 35 lire il chilogrammo.

Evidetemente, onorevoli colleghi, con una dizione così larga beneficeranno del contributo non soltanto tutti gli accaparratori privati che già specularono sulle condizioni degli allevatori più poveri, ma anche gli industriali che incettarono per proprio conto e che domani non troveranno molta difficoltà a provare di avere operato d'accordo con le organizzazioni collettive.

Riteniamo, pertanto, che nell'articolo 4 in questione non dovrebbero essere inclusi fra gli aventi diritto al contributo gli industriali, filandieri e semai, i quali se hanno ammassato, lo hanno fatto nel loro privato interesse e non per tutelare gli interessi degli agricoltori.

Ed ecco, poi un'altra questione che merita d'essere esaminata; chiedere, cioè, il rendiconto delle somme che sono state incassate e che sono state erogate dall'Ente nazionale serico a tutto il 31 dicembre 1950 col dettaglio dei singoli contributi. Mi pare strano poter ammettere che il Parlamento non debba conoscere la destinazione di somme votate e che i relativi rendiconti debbano restare nel chiuso degli uffici ministeriali.

TARTUFOLI. No, no!

SPEZZANO. Ultima questione che voglio prospettare è questa: la quota spettante allo Stato doveva essere versata dall'Ente nazionale serico alla Tesoreria. Ora si propone invece che venga destinata a costituire un fondo a disposizione del Ministro del tesoro per eventuali impreviste esigenze connesse con gli allevamenti, di cui alla nuova legge.

Infine, mentre l'articolo 4 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, considerava le vendite in genere fatte all'interno ed all'estero, e l'articolo 15 stabiliva che tutte le vendite dovevano essere denunziate all'Ente nazionale serico, con il disegno di legge in discussione si vogliono escludere le vendite non effettuate direttamente dai filandieri.

Questi motivi, ai quali se ne aggiungono altri di non minor rilievo, ci spingono a dichiarare che non possiamo approvare il presente disegno di legge così come esso è, che però non avremmo nulla in contrario ad approvarlo se venissero accolti alcuni emendamenti che ci riserviamo di presentare; emendamenti che non c'è stato possibile preparare perchè prima ci occorreva sentire la relazione del senatore Piemonte e che non possiamo preparare fino

a quando non ci saranno date le spiegazioni finora vanamente richieste.

MENGHI. Dichiaro subito che sono favorevole al disegno di legge in esame. Circa quanto ha affermato il senatore Spezzano, che, cioè, si debba preventivamente interpellare la Commissione finanze e tesoro, ritengo che ciò non sia assolutamente necessario, perchè la somma è già giacente presso l'Ente, nè si tratta di un nuovo contributo dello Stato. Quel che invece dobbiamo accertare è questo: il disegno di legge in esame è nell'interesse pubblico o nell'interesse particolare di una determinata categoria? Ritengo che il presente disegno di legge sia nell'interesse pubblico perchè esso mira allo sviluppo della bachicoltura e della sericoltura, e per questo che dichiaro che voterò a favore del provvedimento in discussione.

TARTUFOLI. Darò una breve risposta ai rilievi fatti dal senatore Spezzano benchè sia in condizione di documentare punto per punto la realtà di fatti e circostanze e quindi sia in condizione di argomentare ampiamente, relativamente alle sue richieste. L'incertezza sui quantitativi non dipende dal fatto che la statistica non sia stata fatta al momento buono o sia mancata del tutto. Noi abbiamo presso l'Ente nazionale serico 400 mila denuncie fatte con moduli speciali. Sono risultati, infatti, nel numero di ben 400 mila gli allevatori che produssero i 27 milioni di chili di bozzoli nella primavera del 1947.

Tutti gli allevatori sono elencati provincia per provincia, comune per comune, nominativamente, con l'indicazione quindi del nome e cognome, dell'ente ammassatore, del numero della bolletta di conferimento. Vi sono, cioè, tutte le indicazioni più esaurienti per essere certi di individuare chi richiede il beneficio e di esercitare ogni possibile controllo. Vi è però da notare che la dizione primitiva della legge stabiliva che il rimborso delle spese dovesse essere fatto soltanto alle organizzazioni collettive.

SPEZZANO. Perchè si è voluto cambiare sistema su questo punto?

TARTUFOLI. Per il fatto che in alcune zone mancavano le organizzazioni agricole. Di conseguenza, se non rimborsassimo le spese per gli ammassi anche a singoli filandieri e semai che avessero operato sostitutivamente, queste graverebbero completamente sugli agricoltori. E ciò avverrebbe in Calabria, in alcune parti del Piemonte, nel basso Veronese ecc., perchè in tali zone non operarono le organizzazioni collettive di ammasso. Quindi, la disposizione è stata formulata proprio per difendere gli agricoltori delle zone più sofferenti e in difficoltà. Il provvedimento che intendiamo adottare, relativamente a questo aspetto del problema, riflette una entità di quasi un milione di chili di bozzoli. Pertanto, il rimborso spese viene fatto al filandiere che queste spese ha sostenuto, ma va a beneficio dell'agricoltore che altrimenti si vedrebbe trattenuto questo importo nella liquidazione dei suoi conti con il rispettivo ammassatore, analogamente a quanto già è avvenuto per le organizzazioni collettive.

Desidero anche dare un'altra assicurazione al senatore Spezzano. Egli si è preoccupato del rendiconto. Assicuro che il rendiconto lo dovremo fare nome per nome, firma per firma, proprio in base alle disposizioni del regolamento della legge. Quindi tutti i conteggi relativi ai premi finora distribuiti fanno parte di incartamenti determinati dove, tramite le banche, vengono apposte le firme degli aventi diritto, essendo necessario dare alla Corte dei conti il rendiconto definitivo con tutti i dettagli e le firme comprovanti le avvenute erogazioni. Non pretendo di chiedere al collega Spezzano una prova di fiducia nei miei confronti, ma voglio dichiarare qui ai colleghi che possono eventualmente apprezzare il mio sforzo ben noto e trentennale in questo settore, che, nella mia qualità di presidente, ho vigilato sulla funzione esercitata dalla Commissione e dall'Ente nazionale serico, come i verbali accuratissimi potranno documentare. Il collega Spezzano può stare tranquillo, perchè il rendiconto ci sarà ed io mi impegno anzi di portarlo in Parlamento anche se occorre personalmente, a meno che ciò non costituisca un precedente che il Governo voglia rifiutare. Quello che preme è asserire che in ogni sede, oggi e domani, avremo la possibilità di render conto di tutto, fino all'ultimo centesimo.

In merito, poi, al contenuto di alcuni articoli del presente disegno di legge spiegherò brevemente che in queste ultime settimane,

proprio in rapporto alla probabile approvazione di questo disegno di legge integrativo ed esplicativo, sono stati raggiunti accordi fra agricoltori e industriali di filatura sotto gli auspici della Commissione che presiedo; accordi che sono subordinati all'approvazione del disegno di legge stesso e fra l'altro le parti agricole hanno stabilito di pretendere ulteriormente dai filandieri un versamento di 13 lire nuove che sono state concesse. I filandieri, cioè, dovranno dare, oltre quello che hanno speso a suo tempo per ritirare i bozzoli (150 lire), altre 13 lire nuove per ogni chilo bozzoli filato, e precisamente 10 lire di forfetizzazione dello sfioramento sui maggiori ricavi seta e lire 3 il chilogrammo bozzoli quale diversa destinazione e forfetizzazione del fondo previsto all'articolo 10, che nella legge originaria era invece di pertinenza dei soli filandieri. Perchè queste 13 lire sono state necessarie? Perchè col prolungarsi del tempo si sono accresciuti i debiti verso le banche, col cumularsi degli interessi passivi, anche se contenuti in parte dalla compensazione che vi ho detto, giacchè sulle somme versate vi era uno scarto dell'1 per cento (cosa ottenuta in via amichevole).

Nonostante ciò, e dato che il versamento delle somme erogate dal Tesoro lo abbiamo potuto cominciare solo nel 1949 e quindi ci sono stati tutti gli interessi del 1948, ci trovavamo nell'impossibilità di distribuire agli agricoltori una parte sensibile del premio previsto, in quanto esso, se ripartito appunto metà ai produttori bozzoli e metà ai filandieri, sarebbe rimasto assorbito per la maggior parte dagli oneri emergenti. Quindi anche le norme che si riferiscono a questo argomento sono state escogitate e concordate a salvaguardia dei 400 mila allevatori di bachi del 1947.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi rimetto alle dichiarazioni fatte dal senatore Tartufoli.

Per quanto poi si riferisce alla questione fatta presente dal senatore Carelli dichiaro che sono in corso di studio da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'accordo col Ministero dell'industria e commercio, i provvedimenti ai quali il senatore Carelli stesso ha accennato, intesi a difendere e sviluppare l'industria della sericoltura in Italia. Posso anche assicurare il senatore Tartufoli, che si occupa particolarmente e con molta competenza del problema in esame, che gli studi sono a un punto tale che si può sperare che prossimamente essi siano tradotti in un apposito provvedimento legislativo.

SPEZZANO. Sono particolarmente sensibile a quello che ha detto il senatore Tartufoli che conosco da anni e so uomo onesto e sincero. Vorrei, però, avere il tempo di presentare alcuni emendamenti ai singoli articoli del disegno di legge in esame, emendamenti che risponderebbero ai criteri da me brevemente accennati. Non ho creduto opportuno, ripeto, formulare questi emendamenti, perchè prima desideravo ascoltare la relazione del senatore Piemonte.

TARTUFOLI. Senatore Spezzano, le vorrei fare osservare che il testo del presente disegno di legge è il frutto della fatica concorde delle Amministrazioni ministeriali che hanno concorso alla formazione del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, e che sono sei. Vi do i nomi dei funzionari che hanno rappresentato le singole Amministrazioni: dottor Lopez per il Tesoro; dottor Montanari per l'Agricoltura; dottor Mercadante per l'Industria e commercio; dottor Schipani per il Commercio con l'estero; dottor Saluzzo per il Lavoro e la previdenza sociale, ed un altro funzionario del Ministero delle finanze di cui in questo momento non ricordo il nome. Io credo che nessun regolamento (perchè qui si tratta in sostanza di regolare il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662), abbia avuto come questo una elaborazione così simultanea e collegiale partecipi tutti gli interessati diretti e indiretti. Infatti ad esso hanno partecipato, come ho già detto, sei funzionari particolarmente esperti in materia bachisericola, più un rappresentante dell'industria del seme bachi, due rappresentanti dei produttori di bozzoli, due rappresentanti dei filandieri, uno dei commercianti ed uno degli istituti scientifici. Quindi, senatore Spezzano, quando anche lei presentasse, in base al suo buon senso e alle analisi da lei fatte, taluni emendamenti, credo sarebbe impossibile accettarli perchè questo testo legislativo è stato concertato tra tutti gli interessati e coordinato in conseguenza per risolvere i problemi specifici emersi e vagliati a ragion veduta e riscontrata. A Treviso la contesa manifestatasi fra le

parti sarebbe anche arrivata dinanzi alla Magistratura ordinaria con oneri ingenti e ritardi impensabili; lo stesso è accaduto a Milano e nelle provincie di Verona, Brescia, Cuneo, Como, Pavia, ecc., cioè in tutte le provincie delle zone interessate alla sericoltura. Adesso è stato raggiunto un accordo ed esso è stato articolato in modo che per funzionare deve trovare nella nostra legge le formule legali di applicazione. Ecco perchè si esige la accettazione integrale del provvedimento in discussione. Se così non facessimo noi non potremmo distribuire i denari o meglio non potremmo dire alle banche di mettere a disposizione degli agricoltori la somma x e a disposizione dei filandieri la somma y; ma queste somme verrebbero bloccate dalla controversia in atto poichè in via legale sono stati promossi i fermi sulle disponibilità relative. O noi riusciamo a rendere operanti questi accordi, stipulati tra le parti interessate, e diamo ad essi la sanzione ufficiale che qui si realizza, oppure la definitiva applicazione del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 662 potrà ritardare anche di un quinquennio trattandosi di adire i tribunali, poi gli appelli e magari la cassazione per risolvere i problemi che sono stati da me, in questo affrettato e veloce dire, solo sfiorati. È un esortazione che io faccio, pronto a render conto di ogni benchè minima disposizione del presente disegno di legge (sarei disposto perciò ad intrattenervi qui per una intera giornata) se si ritenesse insufficiente quanto ho illustrato e la procedura seguita nella elaborazione del testo del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Senatore Spezzano, presenta una formale proposta di rinvio?

SPEZZANO. Non faccio una proposta di rinvio perchè evidentemente essa non sarebbe accolta dalla Commissione. Mi limiterò a presentare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo pertanto all'esame degli articoli:

Art. 1.

Per la corresponsione dei contributi autorizzati dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, sui bozzoli prodotti nell'annata 1947, l'accertamento circa la campagna di provenienza delle partite di bozzoli per le quali vengono richiesti i contributi è demandato all'Ente nazionale serico che, ove lo ritenga opportuno, provvede sentita la Comimissione di cui all'articolo 7 del decreto stesso.

Contro la decisione dell'Ente, l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale decide, con provvedimento definitivo, sentito il Ministero del tesoro.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il possesso dei requisiti per avere diritti ai contributi di cui all'articolo precedente deve risultare:

1° dalla data di accensione del finanziamento bancario, nei casi in cui la partita sia stata conferita alle organizzazioni di raccolta collettiva;

2° dalla data di versamento dell'I.G.E., in conto corrente postale oppure dalla data di registrazione del contratto di vendita della partita, nei casi in cui la negoziazione sia venuta al di fuori delle organizzazioni di raccolta collettiva.

In mancanza di tali elementi il possesso dei requisiti suddetti può risultare da un atto notorio, rilasciato da notaio o dal Pretore, per ciascuno degli allevamenti che hanno concorso alla produzione della partita, per cui si richiedono i contributi. Tale atto deve comunque essere accompagnato da un certificato dello Ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante che il quantitativo di bozzoli, per il quale viene richiesto il contributo, è tecnicamente corrispondente alla quantità di seme acquistata per gli allevamenti;

3° dalla data di iscrizione nei registri di confezione, vistati dagli organi di controllo statali, per le partite cedute all'industria semaria.

Per le date di cui ai comma precedenti viene assunta, quale limite di riferimento massimo, quella del 15 aprile 1948.

Al secondo comma dell'articolo 2 avverto che il senatore Carelli propone che dopo le parole « per cui si richiedono i contributi » sia

inserito un numero 3°, così formulato: « 3° da un certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante che il quantitativo di bozzoli, per il quale viene richiesto il contributo, è tecnicamente corrispondente alla quantità di seme acquistata per gli allevamenti ».

Si tratta, in sostanza, di dare una diversa formulazione al secondo periodo del secondo comma in questione, contrassegnando questo secondo periodo nella formulazione anzidetta con il numero 3°. L'emendamento del senatore Carelli è inteso a prescrivere che il possesso dei requisiti per avere diritto ai contributi di cui all'articolo 1 deve risultare anche da un certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Se l'emendamento proposto dal senatore Carelli dovesse essere approvato il numero 3 del secondo comma dell'articolo 2 conseguentemente dovrebbe diventare numero 4.

Avverto anche che il senatore Tartufoli propone di sostituire nell'ultimo comma dell'articolo 2 alla data « 15 aprile 1948 » l'altra « 14 giugno 1948 ».

TARTUFOLI. Faccio presente che la data del 15 aprile 1948 fu stabilita credendo che fosse quella di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficial*, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662. Invece il decreto legislativo già citato fu pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 14 giugno 1948, ed è per questo che si propone tale data in sostituzione di quella del 15 aprile 1948.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 2 nel seguente testo risultante dagli emendamenti proposti dai senatori Carelli e Tartufoli:

Art. 2.

Il possesso dei requisiti per avere diritti ai contributi di cui all'articolo precedente deve risultare:

1° dalla data di accensione del finanziamento bancario, nei casi in cui la partita sia stata conferita alle organizzazioni di raccolta collettiva;

2° dalla data di versamento dell'I.G.E., in conto corrente postale oppure dalla data di registrazione del contratto di vendita della partita, nei casi in cui la negoziazione sia venuta al di fuori delle organizzazioni di raccolta collettiva.

In mancanza di tali elementi il possesso dei requisiti suddetti può risultare da un atto notorio, rilasciato da notaio o dal Pretore, per ciascuno degli allevamenti che hanno concorso alla produzione della partita, per cui si richiedono i contributi;

3° da un certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante che il quantitativo di bozzoli, per il quale viene richiesto il contributo, è tecnicamente corrispondente alla quantità di seme acquistata per gli allevamenti;

4° dalla data di iscrizione nei registri di confezione, vistati dagli organi di controllo statali, per le partite cedute all'industria semaria.

Per le date di cui ai comma precedenti viene assunta, quale limite di riferimento massimo, quella del 14 giugno 1948.

Chi approva l'articolo 2 nel testo di cui ora ho dato lettura è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'articolo 1 del citato decreto legislativo, i limiti di prezzo di lire 150 e di lire 250 a chilogrammo per i bozzoli gialli, previsti per il riparto del contributo fra produttore-venditore ed industriale acquirente, si intendono in riferimento al contributo massimo di lire 100 a chilogrammo.

Nel caso, pertanto, di pagamento di acconti oppure di liquidazione del contributo in misura inferiore alle suddette lire 100 per chilogrammo, il prezzo limite di lire 150 sarà aumentato e quello di lire 250 sarà diminuito della metà della differenza risultante fra le lire 100 e la misura dell'acconto o del contributo definitivo, in modo che il minor beneficio derivante dalla diminuzione della misura dell'acconto o del contributo definitivo, rispetto alle previste lire 100 per chilogrammo, venga ripartito in parti uguali fra i due contraenti.

CARELLI. Nel primo comma dell'articolo 3 si parla di « produttore venditore ». L'espressione è esatta, ma per essere resa tipografica-

mente è necessario interporre fra la parola» « produttore » e l'altra « venditore » una lineetta.

Passando, poi, ad un'altra questione, gradirei sapere, nel caso in cui il contributo per accordi locali sia stato concesso al produttore, se la legge possa ritenersi applicata nel senso da me ora indicato.

TARTUFOLI. Certamente.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni resta inteso che fro la parola « produttore » e l'altra « venditore », di cui al primo comma dell'articolo 3, sarà interposta una lineetta, secondo la giusta osservazione fatta dal senatore Carelli. Metto, quindi, ai voti l'articolo 3.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 4.

Ai fini dei rimborsi spettanti per partite di bozzoli raccolte collettivamente, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 del citato decreto legislativo, sono considerati organi incaricati della raccolta collettiva dei bozzoli i Consorzi agrari provinciali, l'Associazione nazionale produttori bozzoli e le Associazioni provinciali e cooperative ad essa aderenti, l'Ufficio nazionale seme bachi per le ditte semarie associate, facenti parte di organizzazioni collettive di ammasso bozzoli che provvedono alla trasformazione e negoziazione sociale del prodotto, nonchè le altre cooperative ed enti legalmente costituiti anteriormente alla data di inizio delle rispettive operazioni di raccolta collettiva per la campagna 1947, e le associazioni di agricoltori costituite con atto avente data certa anteriore all'inizio delle operazioni suddette.

Il rimborso suddetto spetta, altresì, per le partite di bozzoli ammassate e non sfarfallate dalle ditte semarie, quando tali partite sommate con quelle portate a maturazione per la produzione del seme, diano un quantitativo complessivo corrispondente a quello fissato dalle disposizioni di legge come occorrente per assicurare la confezione della quantità di seme effettivamente prodotta dalla ditta richiedente. Le domande delle ditte che ritengono di avere diritto al beneficio di cui al presente comma debbono essere inviate all'Ente nazionale serico, che le trasmette, con il proprio parere, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che decide in via definitiva sentito il Ministero dell'industria e del commercio e del tesoro.

Il Ministero dell'agricoltura, di concerto con i Ministeri del tesoro e dell'industria e commercio, sentito il parere della Commissione, di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, può concedere il rimborso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1 dello stesso decreto, ai produttori operanti nell'ambito di una stessa azienda agricola, che abbiano effettuato collettivamente la raccolta dei bozzoli, nonchè agli industriali filandieri e semai che abbiano svolto la stessa attività in zone in cui risulti sia stata insufficiente l'iniziativa degli Enti ed associazioni di cui al primo paragrafo del presente articolo, o, comunque, che abbiano operato d'accordo con le organizzazioni collettive dei produttori di bozzoli oppure alle stesse condizioni.

Il rimborso da concedere agli industriali filandieri e semai ai sensi del comma precedente deve essere commisurato all'opera effettivamente svolta e non può, in ogni caso, superare le lire 35 a chilogrammo a fresco, ferma restando la ritenuta da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662.

(*È approvato*).

Art. 5.

L'articolo 4 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, è abrogato e sostituito con le disposizioni del presente articolo e del successivo articolo 6:

« Per le partite di seta tratta greggia mercantile ottenuta dai bozzoli di produzione 1947 che siano state vendute all'interno ed all'estero ad un prezzo superiore alle lire 4.500 per la seta gialla e di lire 5.000 per la seta bianca, al chilogrammo, peso stagionato titolo 20-22 denari, categoria base 78 per cento S.I.S. zetto grant, per merce imballata franco stabilimento di stagionatura, il maggiore ricavo oltre tale somma è devoluto in ragione del 30 per cento all'industriale filandiere, del 30 per

cento all'Erario dello Stato, del 30 per cento ai produttori di bozzoli e del 10 per cento al fondo di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662.

I suddetti prezzi limite vanno applicati per le partite di seta prodotte con bozzoli acquistati dagli industriali ad un prezzo non inferiore alle lire 150 per chilogrammo a fresco, per i bozzoli gialli e di lire 200 per quelli bianchi. Nei casi in cui i bozzoli risultano acquistati a prezzi inferiori a quelli sopra indicati i detti prezzi limite della seta debbono essere diminuiti di lire 10 per ogni lira in meno del prezzo dei bozzoli, senza però in ogni caso discendere al di sotto del limite di lire 4.200 a chilogrammo per la seta gialla della categoria sopra indicata e di lire 4.700 per la bianca.

La parte di spettanza agricola va ad incremento della quota dovuta ai produttori sul contributo di cui al primo comma dell'articolo 1 del suddetto decreto legislativo, e potrà essere erogata per tramite di organizzazioni nazionali di categoria.

La quota del 30 per cento di competenza dell'Erario è destinata a costituire un fondo a disposizione del Ministero del tesoro per eventuali impreviste esigenze connesse con gli adempimenti di cui alla presente legge.

Le disposizioni di cui sopra si applicano esclusivamente nei confronti delle vendite effettuate, all'interno e all'estero, dalla ditta che ha provveduto alla filatura della partita e l'accertamento dei relativi realizzi viene effettuato dall'Ente nazionale serico, in base ai singoli contratti di vendita.

(*È approvato*).

Art. 6.

La determinazione dei versamenti che debbono esere effettuati dall'industria della filatura in applicazione del precedente articolo 5 nonchè dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, può essere stabilita a *forfait*.

È data facoltà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministeri dell'industria e del commercio e del tesoro, di fissare con provvedimento definitivo, su proposta dell'Ente nazionale serico, sentita la Commissione di cui all'articolo 7 del suddetto decreto, i criteri generali da seguire per l'attuazione del sistema forfetario, nonchè di stabilire l'ammontare dell'importo dovuto da ciascuna delle ditte interessate in applicazione del sistema stesso.

Con lo stesso provvedimento il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, determina, per i versamenti di cui all'articolo 5, la documentazione che deve essere presentata all'Ente nazionale serico, anche agli effetti dell'individuazione della seta prodotta con bozzoli della campagna 1947, da parte delle ditte che non intendono di addivenire ad un accordo forfetario e fissa i termini di presentazione delle domande e degli atti. Ove la ditta non provveda alla presentazione di tali documenti nei termini stabiliti, si procederà alla determinazione dell'importo dovuto in via forfetaria, applicando le disposizioni di cui al paragrafo precedente.

Determinata la somma dovuta da ciascuna ditta, la riscossione può essere effettuata dalle Intendenze di finanza secondo la procedura stabilita dal decreto 14 aprile 1910, n. 639.

(*È approvato*).

Art. 7.

Il termine di tempo stabilito per la trasmissione all'Ente nazionale serico dei dati previsti dall'articolo 11 del decreto presidenziale 9 aprile 1949, n. 261, può essere prorogato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con quello dell'industria e del commercio.

(*È approvato*).

TARTUFOLI. Propongo di aggiungere il seguente articolo 7-*bis*: « È istituito presso l'Ente nazionale serico un fondo destinato a dare incremento al consumo della seta e comunque a sovvenire ad esigenze connesse con le finalità della presente legge ».

Ne spiego le ragioni. Nella legge era previsto che si dovesse costituire un fondo sulla base di lire 15 a chilo-seta, che doveva servire per l'industria della filatura. Adesso, come vi ho detto, è stato concesso agli agricoltori 13 lire dai filandieri. Di qui, la forfetizzazione di questo fondo a cui i filandieri hanno rinunciato, per passarlo senz'altro agli agricoltori.

PIEMONTE, *relatore*. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Tartufoli.

CÀNEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono anch'io favorevole alla proposta fatta dal senatore Tartufoli.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 7-*bis*, proposto dal senatore Tartufoli, del quale già è stata data lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

L'articolo 7-*bis*, ora approvato, assumerà la numerazione di articolo 8.

Per conseguenza gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 assumeranno la numerazione rispettivamente di articoli 9, 10, 11, 12, e 13:

Art. 9 (*già articolo 8*).

Gli interessi sulle somme messe a disposizione dell'Ente nazionale serico dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, sono devoluti al fondo a disposizione del Ministero del tesoro di cui al penultimo comma del precedente articolo 5.

Le erogazioni sul fondo stesso saranno effettuate dal Ministero suddetto di concerto con quelli dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio.

L'eventuale avanzo del fondo sarà devoluto all'Erario.

(*È approvato*).

Art. 10 (*già articolo 9*).

Per sovvenire in parte agli ingenti danni subìti dalla produzione bacologica per la imprevista contrazione degli allevamenti verificatasi nella campagna 1948, è autorizzata la spesa di lire 170.000.000 da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio 1949-50.

La concessione dei sussidi di cui al precedente comma è demandata al Ministero suddetto, che potrà provvedere alle erogazioni per tramite di organizzazioni nazionali e onomiche di categoria.

(*È approvato*).

Art. 11 (*già articolo 10*).

L'autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 26 aprile 1946, n. 240, è ridotta di lire 200 milioni ed è altresì ridotto di un uguale importo lo stanziamento del capitolo 131 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1949-50.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 12 (*già articolo 11*).

Per le spese di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, e per quelle sostenute dall'Ente nazionale serico nel disimpegno dei compiti affidatigli dal decreto stesso e relativo regolamento nonchè dalla presente legge, sarà operata sui contributi previsti dal primo comma dell'articolo 1 del citato provvedimento legislativo, una ritenuta di lire 2 per ogni 100 lire di contributo versate.

Le erogazioni sul fondo costituito dall'Ente nazionale serico con la ritenuta suddetta dovranno essere trimestralmente approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale competono, altresì, d'intesa con il Ministero del tesoro, le determinazioni sulla destinazione dell'eventuale avanzo finale del fondo stesso.

(*È approvato*).

Art. 13 (*già articolo 12*).

Sono abrogate le vigenti disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

SPEZZANO. Presento un ordine del giorno del seguente tenore: « L'8ª Commissione permanente del Senato della Repubblica, preso atto delle dichiarazioni del senatore Tartufoli, invita il Governo a presentare al Parlamento il rendiconto del contributo disposto con decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, nonchè delle somme incassate ed erogate dall'Ente nazionale serico a tutto il 31 dicembre ultimo scorso, ed a far partecipare ai lavori della Commissione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, quattro rappresentanti dei lavoratori agricoli ed industriali ».

TARTUFOLI. Dichiaro di essere favorevole all'ordine del giorno, presentato dal senatore Spezzano.

PRESIDENTE. Propongo di sostituire, nell'ordine del giorno presentato dal senatore Spezzano, alle parole: « a far partecipare ai lavori della Commissione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, quattro rappresentanti » le altre « ed a far assistere ai lavori della Commissione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, anche rappresentanti ».

SPEZZANO. Non ho nulla in contrario a questa proposta di modificazione del mio ordine del giorno.

PIEMONTE, *relatore*. Mi dichiaro favorevole all'ordine del giorno presentato dal senatore Spezzano con la modificazione testè proposta dall'onorevole Presidente.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non ho alcuna osservazione da fare in merito alla seconda parte dell'ordine del giorno presentato dal senatore Spezzano. Circa invece la prima parte vorrei fare osservare al senatore Spezzano che i rendiconti consuntivi debbono essere sottoposti all'esame e all'approvazione del Parlamento. Quanto mai, quindi, il senatore Spezzano nel suo ordine del giorno dovrebbe invitare il Governo a presentare eventualmente il rendiconto consuntivo dell'Ente nazionale serico alla Commissione dell'agricoltura, affinchè questa ne possa essere informata in anticipo.

SPEZZANO. L'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, senatore Canevari, confonde la teoria con la pratica: egli sa meglio di me che dal 1940 (e dicendo questa data non gli faccio torto che dal 1943) non sono stati più presentati i rendiconti consuntivi al Parlamento. Il mio ordine del giorno serve solamente a stimolare il Governo a rendere operante una precisa norma di legge al riguardo. Se poi l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste vorrà prendersi cura di inviare alla nostra Commissione il rendiconto consuntivo dell'Ente nazionale serico, di questo non posso che esprimergli la mia riconoscenza, e come cittadino e come parlamentare.

CANEVARI. *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Dichiaro di poter accettare l'ordine del giorno del senatore Spezzano soltanto come raccomandazione.

SPEZZANO. Onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, mi permetta di domandarle: esiste il Parlamento? Ha dei diritti il Parlamento o non ne ha? Ha il Governo dei doveri nei riguardi del Parlamento? Vuole il Governo che si faccia luce su tutto? Perchè il Governo si deve opporre a che si faccia luce anche dove non avrebbe nulla da nascondere? Torno a ripetere che il mio ordine del giorno non serve ad altro che a stimolare il Governo a presentare con sollecitudine i rendiconti consuntivi desiderati. Ora, voler opporsi a quanto io chiedo, che è poi stabilito per legge, significa avere poco rispetto del Parlamento e se parimente i componenti della Commissione vorranno opporsi al mio ordine del giorno, ciò starà a significare che anche noi abbiamo poco rispetto di noi stessi.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo e la Commissione stessa a considerare più attentamente e potrei dire con maggiore spirito di comprensione l'ordine del giorno del senatore Spezzano nel testo risultante delle modificazioni da me proposte. Non intendo riferirmi alla seconda parte di esso, sulla quale vi è l'unanimità dei consensi, ma alla prima parte. In essa si rivolge un generico invito al Governo a presentare al Parlamento il rendiconto del contributo disposto con decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, nonchè delle somme incassate ed erogate dall'Ente nazionale serico, il che, anche senza l'ordine del giorno del senatore Spezzano, è un obbligo tassativo del Governo. Ciò considerato, mi

sembra che non vi sia ragione di opporsi all'ordine del giorno del senatore Spezzano nel testo risultante dalle modificazioni da me proposte e che sono state accettate dallo stesso senatore Spezzano.

Ciò premesso, e poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno del senatore Spezzano nel seguente testo definitivo:

« L'8ª Commissione permanente del Senato della Repubblica, preso atto delle dichiarazioni del senatore Tartufoli, invita il Governo a presentare al Parlamento il rendiconto del contributo disposto con decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, nonchè delle somme incassate ed erogate dall'Ente nazionale serico a tutto il 31 dicembre ultimo scorso, ed a fare assistere ai lavori della Commissione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, anche rappresentanti dei lavoratori agricoli ed industriali ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di particolari provvidenze per gli ammassi volontari dei bozzoli di produzione 1948, 1949 e 1950 » (N. 1438-*Urgenza*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di particolari provvidenze per gli ammassi volontari dei bozzoli di produzione 1948, 1949 e 1950 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Piemonte.

PIEMONTE, *relatore*. Il disegno di legge in esame fa seguito al decreto legislativo 24 novembre 1947, n. 1684, confermante il decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 310. Abolito con questo ultimo l'ammasso obbligatorio dei bozzoli e instaurato il regime dell'ammasso volontario, furono indicati come enti ammassatori i Consorzi agrari provinciali e a favorirne l'opera furono adottate norme che da una parte garantiscono, con privilegio sul prodotto, gli acconti fatti ai consegnatari e il rimborso delle spese di gestione e dall'altra dànno loro agevolazioni fiscali di non grande rilievo.

L'esperimento fatto sinora ha dato buona prova e non si comprende perchè il privilegio e le agevolazioni non abbiano carattere permanente sino a che dura l'ammasso volontario.

L'ammasso volontario, anche se cessasse l'azione dei Consorzi agrari provinciali, ha tutte le possibilità di diventare permanente e sempre più esteso a mano a mano che i produttori sentiranno la convenienza di creare gli essiccatoi bozzoli cooperativi, già così diffusi nelle due provincie che più producono bozzoli, quelle di Treviso e di Udine. Nella provincia di Udine, per esempio, da tempo, non un bozzolo è venduto sul mercato e nell'anno scorso due milioni e mezzo di chili furono consegnati agli essiccatoi cooperativi e solo cento mila al Consorzio agrario.

Questi essiccatoi sono edifici imponenti nei quali le operazioni di pesatura, scelta ed essiccazione, sono compiute alla perfezione. Il bozzolo preso in consegna non è toccato più da alcuno e tutte le successive operazioni si svolgono automaticamente. L'essiccatoio, o meglio, il Consorzio provinciale degli essiccatoi, dà uno o più acconti ai produttori e a suo tempo il saldo, vendendo il prodotto al momento più opportuno e, pertanto, il produttore non corre l'alea di dover svendere, come accadeva un tempo, quando esso portava i suoi bozzoli sul mercato e aveva un limitatissimo tempo per contrattarne la vendita e doveva assoggettarsi agli sbalzi del mercato e alla cospirazione dei compratori.

Non è il caso di chiedere che il provvedimento in esame sia applicabile negli esercizi futuri, perchè in materia sono interessati anche i Ministeri delle finanze e del tesoro, ma la Commissione può far voti che trattative in tal senso siano fatte e che in ogni caso sia tempestivamente presentato analogo provvedimento prima che sia pronto il raccolto dell'anno 1951.

Senonchè i privilegi e benefici concessi dal presente provvedimento dovrebbero essere estesi anche ai Consorzi provinciali essiccatoi bozzoli cooperativi o, se così piace più denominarli, ai Consorzi provinciali delle cooperative di conservazione e vendita bozzoli che, come ho già detto, compiono nelle provincie di Treviso e Udine opera di ammasso quasi

totale e in tal senso si propone un emendamento all'articolo 1 del disegno di legge in esame. Quando avanti alla terza Commissione permanente della Costituente venne, per il parere, il progetto del decreto legislativo 24 novembre 1947, n. 1684, io presentai un identico emendamento che fu accettato dal Ministro Segni, ma che inspiegabilmente non venne inserito nell'atto legislativo. Spero che anche questa volta l'emendamento in questione sia accettato dal Governo, tanto più che nel disegno di legge odierno viene indicato un nuovo ente ammassatore, la Federazione italiana dei consorzi agrari, che non era contemplata nei decreti precedenti.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi dichiaro d'accordo con le osservazioni fatte dal relatore e accetto la modificazione all'articolo 1 del disegno di legge in discussione, proposta dal relatore stesso, da esaminarsi in sede di discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Le anticipazioni sui bozzoli di produzione 1948, 1949 e 1950 conferiti dagli agricoltori, per la vendita collettiva, agli ammassi volontari gestiti dalla Federazione Italiana dei Consorzi Agrari e dai Consorzi Agrari Provinciali, nonchè i relativi previsti per le spese di gestione dell'ammasso volontario stesso sono garantiti da privilegio legale sul prodotto ammassato e sulle somme ricavate dalla sua vendita.

Tale privilegio segue immediatamente quelli previsti dal n. 2, dell'articolo 2778 del Codice civile per i prestiti agrari di conduzione. Se le cambiali rappresentative del credito privilegiato vengono girate, la girata produce anche il trasferimento del privilegio.

Faccio presente che il relatore, senatore Piemonte, ha proposto di aggiungere, nel testo dell'articolo 1, alle parole « Consorzi agrari provinciali » le seguenti « e dai Consorzi provinciali delle cooperative di conservazione e vendita bozzoli.

TARTUFOLI. Propongo di aggiungere, nel testo dell'articolo 1, dopo le parole « Consorzi agrari provinciali » le seguenti « e dalle cooperative di agricoltori legalmente costituite e loro associazioni provinciali ».

Ho proposto quest'emendamento aggiuntivo perchè con la dizione di cui all'emendamento aggiuntivo presentato dal relatore, senatore Piemonte, a mio avviso non si viene a sanare la situazione di alcune provincie a scarsa produzione bacologica. Ad esempio nella provincia di Alessandria, nel 1948, esisteva un solo centro di essiccazione e pertanto non vi era un consorzio provinciale di essiccatoi cooperativi.

PIEMONTE, *relatore*. Dichiaro di accettare l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Tartufoli e di ritirare, quindi, il mio per le ragioni esposte dallo stesso senatore Tartufoli. Raccomando, però, al rappresentante del Governo che in un prossimo provvedimento i benefici della presente legge siano estesi ai Consorzi provinciali delle cooperative di conservazione e vendita bozzoli.

SPEZZANO. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Tartufoli e accolto dal relatore, senatore Piemonte, perchè mi pare, che con l'emendamento aggiuntivo anzidetto se non viene ad essere spezzato, per lo meno si cerca di incrinare il monopolio stabilito per sistemare questi ammassi.

Debbo, poi, dichiarare, perchè i colleghi valutino l'importanza della cosa, che questo articolo 1 o contiene un errore materiale o contiene un errore di forma. Organi ammassatori, infatti, sono esclusivamente i Consorzi agrari provinciali e non la Federazione italiana dei consorzi agrari. Questa è un ente diverso e distinto dai Consorzi agrari provinciali. La Feder-Concorzi non ha attrezzature in nessuna provincia, è semplicemente un organismo in campo nazionale, e come tale non esercita ammassi. Questo è un dato di fatto assolutamente ineccepibile. Ciò premesso, l'inclusione della Federazione italiana dei consorzi agrari fra gli enti che gestiscono gli ammassi bozzoli, se non dipende – come già ho detto – da un errore materiale o di forma, potrebbe dipendere da tutt'altro motivo, assai spiacevole; si potrebbe pensare, cioè, che la Federazione italiana dei consorzi agrari in tanto è stata tenuta presente in questo arti-

colo in quanto forse deve percepire una data percentuale sulla gestione esercitäta dai Consorzi agrari. Ritengo, quindi, che la Federazione italiana dei consorzi agrari non debba essere inclusa fra gli enti di cui all'articolo 1 in esame perchè essa non ha attrezzature per gestire gli ammassi bozzoli e non ha mai esercitato la funzione di ente ammassatore.

PRESIDENTE. Senatore Spezzano, lei dunque propone un emendamento soppressivo all'articolo 1?

SPEZZANO. Non propongo alcun emendamento, onorevole Presidente, e per ovvi motivi. Mi auguro soltanto che i miei colleghi sieno spinti dalla loro sensibilità a proporre un emendamento nel senso da me indicato. Se, poi, ciò non sarà fatto a me basta di aver dichiarato con esattezza come stiano le cose.

GUARIENTI. In linea, diciamo così, storica il senatore Spezzano ha perfettamente ragione. La Federazione italiana dei consorzi agrari non ha mai esercitato gli ammassi dei bozzoli e non può esercitarli per mancanza di attrezzatura. Viceversa i Consorzi agrari delle zone nelle quali v'è produzione di bozzoli hanno attrezzato e gestiscono autonomamente questi ammassi.

Ciò premesso, osservo, però, che la Federazione italiana dei consorzi agrari può essere benissimo inclusa fra gli enti di cui all'articolo 1 in esame perchè può darsi il caso che anch'essa domani possa essere compresa fra gli enti che gestiscono gli ammassi dei bozzoli.

PIEMONTE, *relatore*. L'osservazione fatta del senatore Spezzano è giusta, però c'è un punto sul quale bisogna riflettere. Io ho detto prima che gli stabilimenti essiccatoi di bozzoli sono indispensabili per lo sviluppo della bachicoltura. Ora, io ho visto la Federazione italiana dei consorzi agrari estendere la sua attività in svariati campi. Può darsi quindi benissimo che la Federazione italiana dei consorzi agrari, pur non gestendo gli ammassi dei bozzoli, e non godendo per conseguenza di alcuno dei benefici accordati per legge agli enti ammassatori, possa domani impiantare degli essiccatoi là dove oggi non ce ne sono, dando in questo modo anche un buon esempio (ed io mi auguro che lo faccia) e pertanto così diventare un ente ammassatore.

Ciò considerato, sarei contrario ad una proposta che mirasse ad escludere la Federazione italiana dei consorzi agrari dagli enti di cui all'articolo 1 in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti la proposta, fatta dal senatore Tartufoli, intesa ad aggiungere, nell'articolo 1, dopo le parole « Consorzi agrari provinciali » le seguenti « e dalle cooperative di agricoltori legalmente costituite e loro associazioni provinciali ». Chi approva la proposta anzidetta è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ai voti il testo dell'articolo 1, risultante dall'emendamento aggiuntivo ora approvato:

Art. 1.

Le anticipazioni sui bozzoli di produzione 1948, 1949 e 1950 conferiti dagli agricoltori, per la vendita collettiva, agli ammassi volontari gestiti dalla Federazione Italiana dei Conrozi Agrari, dai Consorzi Agrari Provinciali e dalle cooperative di agricoltori legalmente costituite e loro associazioni provinciali, nonchè i relativi prestiti per le spese di gestione dell'ammasso volontario stesso sono garantiti da privilegio legale sul prodotto ammassato e sulle somme ricavate dalla sua vendita.

Tale privilegio segue immediatamente quelli previsti dal n. 2, dell'articolo 2778 del Codice civile per i prestiti agrari di conduzione. Se le cambiali rappresentative del credito privilegiato vengono girate, la girata produce anche il trasferimento del privilegio.

(*È approvato*).

Art. 2.

Agli atti (note, conti, fatture, ecc.) strettamente connessi con le operazioni di ammasso volontario dei bozzoli sono accordate le stesse agevolazioni tributarie già previste per l'ammasso obbligatorio di tale prodotto.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 12,30.